

OGGETTO: PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMUNE DI MONTEREALE , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NELL'ART.5, COMMA 1 LETT B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50.

L'anno 2019 il giorno del mese di aprile in L'Aquila, presso la sede di ASM SpA sita a Bazzano , sono comparsi i Signori:

a), nato a il il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Montereale, che rappresenta nella sua qualità di, domiciliato presso la sede comunale, Via, .C.F.....

b) Paolo Federico nato a L'Aquila , il 09.09.1963, in qualità di Amministratore Unico dell'ASM Spa (C.F. 014413740661), con sede in, domiciliato per la carica in Via delle Industrie snc loc. Bazzano – L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ASM”;

Premesso che

- Il Comune dell'Aquila è socio unico della società ASM, la quale è società per azioni a totale capitale pubblico;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 202 del 31.12.2002 ASM è stata trasformata in società per azioni assumendo la denominazione Aquilana Società Multiservizi SpA – Settore igiene Urbana, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del D.Lgs.267/2000 e art. 29 della L.448/2001;

- che ASM, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26.06.2014 che dispone l' *"Affidamento servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene ambientale alla società in house A.S.M. Spa. Approvazione Schema di Contratto e allegate Schede Tecniche"*, (contratto sottoscritto dalle parti contraenti in data 23.12.2014, con rep. n. 26879 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 09.01.2015 n. 72), svolge per conto del Comune dell'Aquila un servizio pubblico locale, nello specifico si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed igiene ambientale per l'intero territorio comunale;
- che detto contratto prevede un corrispettivo mensile pari a € 1.208.333,32 iva inclusa e annuo pari a € 14.500,000,00 iva inclusa;
- che il giorno 20.04.2017, presso la sede aziendale di Bazzano, tra ASM SpA, nella persona dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Francesco Rosettini ed il Comune di San Pio delle Camere, nella persona del Sindaco Pio Fenenziani, è stata siglata la Convenzione n. 1 avente ad oggetto: *"Prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il Comune di San Pio delle Camere"* nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- che pertanto, a seguito di decisione dell'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Francesco Rosettini n. 41 del 20.04.2017, il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene espletato da ASM presso

	il Comune di San Pio delle Camere e nella frazione di Castelnuovo;	
-	che in data 31.01.2018, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale del Comune di Cansano, è stato stipulato il <i>“Contratto di vendita azione di società partecipata”</i> , alla presenza del Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Di Cristofano, tra il Comune medesimo, rappresentato dal Sindaco Mario Ciampaglione nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico pro tempore, e ASM Spa “Aquilana Società Multiservizi”, rappresentata dall'Amministratore Unico avv. Francesco Rosettini, per la vendita ad ASM di n. 1 (una) azione, del valore nominale di euro 100,00 (centovirgolazerozero) il cui valore di scambio è pari a € 1.307,30, della Società Cogesa SpA con sede a Sulmona (AQ), Società ad integrale ed esclusiva partecipazione pubblica;	
-	che in data 01.02.2018 tra la Società Cogesa SpA, in persona dell'Amministratore Unico avv. Vincenzo Cesidio Margiotta, e la Società ASM, in persona dell'Amministratore Unico avv. Francesco Rosettini, è stato siglato il contratto di servizio per il <i>“Trattamento Meccanico e Biologico di Rifiuti Urbani Indifferenziati (CER 20.03.01) e successivo Smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di trattamento, prodotti nel Comune di L'Aquila”</i> con decorrenza dal 01.02.2018 sino al 31.12.2022;	
-	che pertanto ASM, divenendo socio della Società Cogesa, corrisponde alla stessa, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, un corrispettivo fissato in € 110,32 (centodieci/32), importo comprensivo di trattamento meccanico e biologico e smaltimento e tributo regionale oltre iva di legge per ogni tonnellata di rifiuto conferito;	
-	che l'acquisizione della quota di Cogesa permette inoltre di stabilire	
3		

delle sinergie operative tra le due maggiori azienda della Provincia di L'Aquila, sinergie volte alla razionalizzazione delle spese e alla possibilità per ASM di aprirsi a nuovi core business nel rispetto dell'Atto di Indirizzo del Comune dell'Aquila e del contratto di servizio;

- che il giorno presso l'Ufficio di Segreteria Comunale del Comune di L'Aquila è stato stipulato il "*Contratto di compravendita azioni società partecipata ASM SpA*" alla presenza del Segretario Comunale dott.ssa Alessandra macrì, tra il Comune medesimo, rappresentato dall'ing. Antonio Longo nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico pro tempore, ed il Comune dell'Aquila, rappresentato dal Dirigente Avv. Ilda Coluzzi, giusta delega rilasciata dal Sindaco Pierluigi Biondi, per la vendita ad di n. 100 (cento) azioni, del valore nominale di euro 1,00 (uno), della Società ASM SpA con sede a L'Aquila, Società ad integrale partecipazione del Comune dell'Aquila;

Considerato che

- Il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" prevede all'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati

da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
2. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Richiamati

- l'art. 4 dello Statuto sociale di ASM, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 22/12/2014 che prevede che "La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni" e che "La società potrà partecipare ai sensi di legge, ad appalti e concessioni degli stessi servizi pubblici locali di cui ai proprio fini statuari, così come potrà sviluppare questioni per conto terzi, previa convenzione"

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2015, avente ad oggetto Legge Regione Abruzzo 21.10.2013, n.36 "Attribuzioni delle funzioni

relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19/12/2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) : Approvazione schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (A.G.I.R.) e Allegato A (Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR)”, che ha approvato lo schema di convenzione dell’AGIR e dell’Allegato 1 sopracitato, per adesione a detto organismo costituito in base alla Legge Regione Abruzzo 21.10.2013 n. 36, al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato ATO Abruzzo.

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 07/06/2016, con cui è stato approvato il “Gruppo Comune dell’Aquila” ai fini della formazione del Bilancio Consolidato (decreto legislativo 23/06/2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge n. 190 del 23/12/2014 – legge di stabilità 2015).

VISTA

- la delibera n..... del Comune di Montereale che prevede di attivare tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM spa con conseguente affidamento in house del servizio raccolta rifiuti

- la Delibera di Giunta Comunale n. del, avente come oggetto :” Autorizzazione alla ASM SpA a prestare servizio presso i comuni limitrofi , nel rispetto di quanto previsto nell’art. 5 comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 che:

a. dà mandato al settore Advocatura generale, Partecipate e

	controllo CSA per verificare il possibile ingresso del Comune nel	
	capitale sociale di ASM	
	b. specifica che l'atto ha mera natura autorizzatoria, per cui il	
	Comune dell'Aquila non assume titolarità di rapporti col Comune di	
	Montereale, né obbligazione alcuna nei confronti di ASM in	
	relazione all'eventuale mancata erogazione dei corrispettivi, dal	
	verificarsi di eventuali disservizi, dal mancato o non corretto	
	svolgimento del servizio da parte di ASM	
	c. dichiara la stessa Deliberazione immediatamente eseguibile ai	
	sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000(TUEL)	
	- la Proposta Tecnica dell'ASM avanzata al Comune di Montereale prot.n.	
	del.....per il Servizio di igiene urbana;	
	di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e	
	stipulato quanto segue:	
	Art. 1 – Recepimento delle premesse	
	- Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente Contratto di Servizio, che è stipulato, in ossequio alla normativa	
	vigente.	
	- La Proposta Tecnica dell'ASM avanzata al Comune di Montereale prot.n.	
	del.....per il Servizio di igiene urbana costituisce riferimento essenziale	
	per tutti i dettagli tecnici non espressamente esplicitati nel presente contratto.	
	L'ASM SpA si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio così come ivi	
	descritto e promesso.	
	Art. 2 – Definizione dei rifiuti	
	2.1	
	7	

Fatte salve le ulteriori definizioni e classificazioni di cui agli art. 183 e 218 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, agli effetti dell'applicazione del presente contratto, come previsto dall'art. 184 del medesimo testo normativo, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "Rifiuti urbani" e "Rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche in "Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi".

2.2

Il presente contratto disciplina i rifiuti urbani come di seguito elencati:

- a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs 03.04.2006, n. 152;
- c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 3 – Finalità del contratto

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il

COMUNE di MONTEREALE– titolare del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani e la A.S.M. Spa – gestore del servizio di igiene urbana e ambientale, secondo le attività di seguito trattate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamenti in house e di tutela ambientale come richiamata nelle premesse del presente atto.

In particolare, l’Amministrazione comunale intende porre particolare attenzione al conseguimento degli obiettivi della raccolta differenziata che intende potenziare con una serie di azioni. Ciò seppure le attività di ristrutturazione/ricostruzione post sisma, in continuo divenire, creino non poche difficoltà nel “programmare” la raccolta differenziata.

Per questo motivo la finalità è il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legislazione vigente, tenuto conto delle difficoltà legate alla ricostruzione post sisma.

Considerato, inoltre, che il sistema domiciliare risulta essere quello che permette il raggiungimento di elevate performance ambientali, poiché il Comune di Montereale non effettua il sistema porta a porta ma utilizza un sistema di raccolta stradale, è opportuno consentire un coinvolgimento della cittadinanza nell’opera di differenziazione dei rifiuti grazie alla responsabilizzazione dei comportamenti individuali, ottenuta per mezzo di un più semplice e diretto controllo dei conferimenti.

Uno degli obiettivi fondamentali è il contenimento del costo del servizio igiene urbana del Comune, il quale può essere raggiunto grazie alla riduzione dei conferimenti abusivi ed impropri dei rifiuti e con la riduzione dei costi di smaltimento.

Le parti si riservano, comunque, di modificare le finalità del contratto laddove

la normativa preveda obiettivi diversi e contrastanti con quelli previsti nel presente articolo.

Art. 4 – Oggetto del contratto

4.1

Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione n. del autorizza ASM SpA a prestare il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani presso il Comune di Montereale.

Il Comune di Montereale (di seguito identificato anche come **Comune o Ente**) con il presente documento, affida per tutta la durata del contratto e in modo esclusivo alla società in house A.S.M. Spa (di seguito identificata anche come **Gestore o Affidatario**) che accetta e si impegna ai sensi di legge, il servizio relativo alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del Comune dell'Aquila in tutte le sue fasi (raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento, pulizia e spazzamento).

4.2

In ragione della tipologia di raccolta e smaltimento rifiuti fin qui messo in atto dal Comune (raccolta e smaltimento rifiuto indifferenziato) le parti riconoscono la necessità di modulare il servizio secondo due fasi.

a. FASE 1 provvisoria

costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi:

A. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE. La gestione ricomprende:

i. il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati;

	ii.l'eventuale realizzazione e gestione dei centri di raccolta dei rifiuti ex	
	DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii approvati dall'Ente sul territorio	
	comunale;	
	iii.la realizzazione e gestione dei centri del riuso, come definiti nella	
	Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/2012 recante le "Linee	
	guida per la realizzazione dei Centri del riuso";	
	iv.la gestione della Piattaforma Ecologica Tipo A, autorizzata dalla	
	Provincia dell'Aquila con Determinazione Dirigenziale n. 02/2013	
	quale area attrezzata per operazioni di valorizzazione dei rifiuti,	
	prima dell'immissione sul mercato di recupero (ex art. 3 - lett. h	
	della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.);	
	v.la programmazione ed organizzazione, di concerto con l'area Servizi	
	tecnici e manutenzioni, delle cd. giornate ecologiche al fine di	
	consentire all'utenza di conferire rifiuti non intercettabili dal sistema	
	di raccolta stradale	
	vi.l'organizzazione di campagne di comunicazione, informazione e	
	sensibilizzazione con riguardo alla gestione integrata dei rifiuti ed	
	alla raccolta differenziata;	
	Il servizio dovrà essere assicurato tenendo in conto, tra le altre cose, che il	
	Comune di Montereale, durante il periodo estivo, è soggetto ad un forte	
	incremento della popolazione residente.	
	B. le attività di igiene urbana consistenti nella pulizia (spazzamento e	
	lavaggio) di aree pubbliche e/o di uso pubblico interessate da eventi	
	fieristici, sagre e feste patronali aventi luogo nel Comune di Montereale e	
	patrociate da Comune stesso.	
	11	

	b. FASE 2 definitiva	
	costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi:	
	A. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nel	
	rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE, come	
	modificata dalla Direttiva 2018/851/UE. La gestione ricomprende:	
	i. il servizio di raccolta differenziata (porta a porta e stradale residuo);	
	ii. il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani presso	
	impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati;	
	iii. l'eventuale realizzazione e gestione dei centri di raccolta dei rifiuti ex	
	DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii approvati dall'Ente sul territorio	
	comunale;	
	iv. la realizzazione e gestione dei centri del riuso, come definiti nella	
	Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/2012 recante le "Linee	
	guida per la realizzazione dei Centri del riuso";	
	v. la gestione della Piattaforma Ecologica Tipo A, autorizzata dalla	
	Provincia dell'Aquila con Determinazione Dirigenziale n. 02/2013	
	quale area attrezzata per operazioni di valorizzazione dei rifiuti,	
	prima dell'immissione sul mercato di recupero (ex art. 3 - lett. h	
	della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.);	
	vi. la programmazione ed organizzazione, di concerto con l'area Servizi	
	tecnici e manutenzioni, delle cd. giornate ecologiche al fine di	
	consentire all'utenza di conferire rifiuti non intercettabili dal sistema	
	di raccolta porta a porta stradale	
	vii. l'organizzazione di campagne di comunicazione, informazione e	
	sensibilizzazione con riguardo alla gestione integrata dei rifiuti ed	

	alla raccolta differenziata;	
	viii. Le funzioni di controllo ed accertamento preliminare degli illeciti	
	relativi alle modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte	
	dell'utenza da parte del personale designato, come da Ordinanza	
	Sindacale n. 81 dell'08/06/2016 e successive.	
	Il servizio dovrà essere assicurato tenendo in conto, tra le altre cose, che il	
	Comune di Montereale, durante il periodo estivo, è soggetto ad un forte	
	incremento della popolazione residente.	
	B. le attività di igiene urbana consistenti nella pulizia (spazzamento e	
	lavaggio) di aree pubbliche e/o di uso pubblico, nella pulizia di fontane e	
	caditoie, nello sfalcio dell'erba/diserbo dei cigli stradali, nello svuotamento	
	dei cestini gettacarte, nella gestione delle carogne animali giacenti su suolo	
	pubblico e/o di uso pubblico. Tale attività andrà ovviamente assicurata, in	
	occasione degli eventi fieristici, sagre e feste patronali aventi luogo nel	
	Comune di Montereale e patrocinati dal Comune stesso.	
	4.3	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le Schede	
	Tecniche di seguito elencate:	
	SCHEDA TECNICA 1 – Raccolta porta a porta e stradale Rifiuti Urbani	
	Differenziati e del Rifiuto Urbano Indifferenziato;	
	SCHEDA TECNICA 2 – Raccolta Ingombranti e RAEE;	
	SCHEDA TECNICA 3 – Raccolta indumenti usati ed olio vegetale esausto;	
	SCHEDA TECNICA 4 – Raccolta medicinali e pile;	
	SCHEDA TECNICA 5 (eventuale) – Gestione del Centro di raccolta dei	
	rifiuti urbani ed assimilati;	
	13	

SCHEDA 6 - Attività di informazione, comunicazione ed educazione ambientale;

SCHEDA TECNICA 7 – Servizi aggiuntivi

Il riferimento delle attività e dei servizi oggetto di affidamento è dettagliato nelle schede tecniche predisposte dal Gestore e revisionate dall'Area Servizi e Manutenzioni dell'Ente. In caso di dubbi o incertezze in ordine al contenuto delle Schede, le parti stabiliscono che il criterio di interpretazione è quello che consenta il minor esborso a carico dell'Ente e/o la maggiore inclusione nell'oggetto contrattuale di servizi ed attività a carico della Società (art. 1370 c.c.).

4.4

A causa di sopravvenute prescrizioni normative o per esigenze di interesse pubblico, il Comune potrà disporre modifiche e/o variazioni alla modalità di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento riportati nelle Schede Tecniche. Tali modifiche dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 se rilevanti e sostanziali e, in tal caso, le parti potranno procedere alla rideterminazione del corrispettivo nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Ente ovvero, con Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 laddove, le suddette modificazioni non comportino variazioni rilevanti e sostanziali alle Schede Tecniche.

Art. 5 - Durata dell'affidamento

5.1

L'affidamento del servizio ha durata settennale dal fino al
L'affidamento è soggetto a verifica annuale obbligatoria, sulla base del piano economico-finanziario presentato dalla società (art. 20) e delle entrate TARI

dell'Ente (art. 22).

Il servizio verrà espletato in due FASI (art.4.2) temporalmente distinte come segue:

- FASE 1 provvisoria: fino al 30/09/2019;
- FASE 2 definitiva: dal 1 ottobre 2019 alla scadenza del contratto;

5.2

Le parti precisano che il contratto potrà interrompersi anticipatamente qualora le sopraggiunte disposizioni normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani e di affidamento in house di Servizi Pubblici Locali prevedano una durata inferiore rispetto a quella pattuita con il presente atto. In tal caso, verranno applicate le disposizioni di cui ai successivi artt. 21, 22 e 34.

5.3

Resta salvo quanto disciplinato dalla Legge Regione Abruzzo n. 36 del 21.10.2013 pubblicata sul B.U.R.A. – sezione ordinaria, n. 40 del 06.11.2013 che istituisce l'AGIR - Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR) alla quale tutti i comuni dell'ATO Abruzzo hanno obbligatoriamente aderito.

5.4

Qualora allo scadere del presente contratto non venga rinnovato alla A.S.M. Spa l'affidamento del servizio, ovvero non venga utilmente individuato un nuovo gestore del Servizio, la società dovrà garantire l'espletamento delle attività fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante. Durante tale periodo di prorogatio automatica restano salve tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e nelle relative Schede Tecniche.

5.5

Il presente contratto potrà essere prorogato agli stessi patti e condizioni fino a un massimo di ulteriori 2 anni, a seguito di disponibilità sul relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione del Comune dell'Aquila, in coerenza con il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto da ASM spa.

Art. 6 – Ambito territoriale

6.1

I servizi e le attività oggetto del presente contratto, devono essere garantiti in tutto il territorio del Comune di Montereale, comprendente in particolare:

- a. tutta l'area urbana nel quale verrà assicurato il servizio di porta a porta;
- b. i centri frazionali di Marana, Cesaproba, Ville di Fano, Paganica di Montereale, Piè di Colle, Colle Calvo, Casale Bottone, Pellescritta e Cabbia nei quali verrà assicurato il servizio di porta a porta;
- c. tutti i nuclei abitativi sparsi e le frazioni non elencate al punto precedente nei quali verrà assicurato il servizio di prossimità;
- d. tutte le aree pubbliche e/o di uso pubblico;
- e. gli edifici isolati a distanza non superiore a mt 300 (misurati sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento rifiuti individuati dal Gestore.

6.2

Eventuali modifiche della circoscrizione territoriale del Comune di Montereale durante la vigenza del presente contratto, che comportino l'allargamento o il restringimento del territorio operativo, saranno oggetto di adeguamento contrattuale da effettuarsi con Delibera di Consiglio Comunale.

Art. 7 – Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio

In considerazione del contesto normativo il Comune ha individuato quale forma di gestione del Servizio Pubblico locale di Igiene Urbana e Ambientale, quello del modello comunitario” in house providing di cui agli artt. 5 e 192 D.leg.vo 50/2016 e s.m. attraverso l’affidamento diretto alla società in house ASM spa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 D.leg.vo 175/2016 e s.m. e integrazioni . La Società, gestore del servizio, si impegna al rispetto di ogni atto di indirizzo che il Comune delibererà al fine di conformare l’azione amministrativa esplicita tramite la gestione in house del Servizio Pubblico Locale di Igiene Urbana e Ambientale a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Art. 8 – Obbligo di servizio pubblico

8.1

Poiché il servizio concernente il ciclo integrato dei rifiuti urbani costituisce, ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152, “attività di pubblico interesse”, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 12.06.1990, n. 146 e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi nazionali o comunque non limitati al personale dell’Affidatario o altre cause di forza maggiore, ovvero eventi non prevedibili e al di fuori del controllo del Gestore (es. calamità naturali, eventi atmosferici di grande entità ecc.), limitatamente al tempo strettamente necessario a superare la contingenza.

8.2

Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale dipendenti da motivi direttamente imputabili al Gestore, quali ad esempio, la

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.

8.3

Qualora il Gestore dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà darne immediata comunicazione al Comune e dovrà adottare, senza indugio, tutte le misure possibili per ridurre il disagio alla collettività e limitare l'impatto sull'ambiente; in tal caso nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dal Comune alla Società affidataria in quanto, non costituisce inadempienza contrattuale il mancato espletamento del servizio per fatti riconducibili a cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili.

8.4

Per la disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire nei casi di sospensione dell'attività lavorativa in caso di agitazioni sindacali, scioperi, assemblee e situazioni similari si rimanda alla normativa vigente in materia ovvero alla L. 12.06.1990, n. 146.

8.5

Il Gestore solleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione ingiustificata del servizio che non rientri nei casi contemplati dal precedente comma 8.1.

8.6

Le parti assumono i contenuti del presente Contratto di Servizio e della Carta dei Servizi quale obbligo di servizio pubblico.

Art. 9 – Modalità e principi di erogazione del servizio

9.1

Il Gestore si impegna ad erogare il servizio oggetto del presente contratto, con regolarità e continuità, a beneficio di tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica, secondo il livello qualitativo e quantitativo stabilito nelle allegate Schede Tecniche, garantendone la fornitura e secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, e informazione.

9.2

Il Gestore, si impegna, altresì, a garantire, nello svolgimento del servizio, il raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza attraverso l'adozione di tutte le misure idonee al raggiungimento degli stessi.

9.3

A.S.M. Spa si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto ai principi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o che dovessero entrare in vigore durante la vita del contratto, in materia di rifiuti e di in house providing, nonché a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 15.10.2008, n. 131.

9.4

L'Affidatario, nell'espletamento del servizio affidato con il presente contratto, si impegna a:

- a. realizzare e gestire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, sia mediante sistemi di raccolta cd. di prossimità ("porta a porta") che in modalità stradale, nell'intero territorio comunale;
- b. realizzare e gestire i Centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ex

	DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii, approvati dall’Ente sul territorio comunale;	
	c. realizzare e gestire i Centri del riuso conformemente alle "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso" di cui alla DGR n. 66/2012;	
	d. conseguire le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati previste dalle normative e/o dalle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti;	
	e. assicurare l’igiene ed il decoro urbani effettuando, con continuità e con le attrezzature necessarie, il servizio di pulizia stradale (meccanizzata e/o manuale), nonché i relativi servizi accessori ed integrativi;	
	f. assicurare il trasporto e il trattamento dei rifiuti in impianti autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;	
	g. privilegiare il recupero di materia, minimizzando lo smaltimento in discarica;	
	h. assicurare la rimozione, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e/o di uso pubblico, provvedendo, ove necessario, alla bonifica ed al ripristino dell’area. Tale servizio si intende assicurato da ASM senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione in caso di abbandoni effettuati nelle di normale raccolte e/o in caso di quantità ordinarie e limitate. In caso di rimozioni straordinarie ASM fornirà regolare preventivo per ripristinare i luoghi rientrando tale prestazione tra quelle previste all’art. 10.	
	9.5	
	Nell’ambito dei servizi affidati il Gestore provvede:	
	a. a svolgere il servizio d’igiene urbana affidato con la massima diligenza,	
	20	

professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento;

b. ad informare il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere e/o modificare la regolarità del servizio;

c. al reperimento di materie prime, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie e quant'altro fosse necessario per la buona gestione del servizio affidato.

9.6

Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune una relazione nella quale dovrà essere riportata una breve descrizione del servizio svolto, con evidenziati i punti di forza e debolezza riscontrati e le misure di ottimizzazione delle attività aziendali adottate, in termini di riduzione dei costi e di contenimento delle spese.

Art. 10 – Servizi a richiesta

10.1

Il Comune si riserva la facoltà di affidare al Gestore eventuali servizi – purché previsti dallo Statuto societario – complementari e/o aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente contratto e nelle allegate Schede tecniche che, a causa di circostanze sopravvenute, imprevedibili e urgenti, dovessero rendere necessaria la gestione di altra tipologia di rifiuti, secondo la procedura descritta nel successivo comma.

10.2

I servizi a richiesta, previa presentazione di apposito preventivo di spesa da parte della A.S.M. Spa, dovranno essere preventivamente autorizzati con apposito atto, esecutivo ai sensi di legge, nel quale verrà specificatamente indicata la copertura finanziaria.

10.3

Il Dirigente/Responsabile del Settore/Area competente, a seguito dell'esecutività della Delibera/Determinazione, invierà per iscritto alla A.S.M. Spa apposito ordine di servizio contenente gli estremi e i termini dell'atto ed il corrispondente impegno di spesa.

10.4

Il Gestore sarà tenuto all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo, a partire dal momento in cui gli sarà comunicato l'ordine formale.

10.5

Il Gestore, qualora sia autorizzato a svolgere i servizi di cui al presente articolo, si impegna a predisporre idonea contabilità separata. Ai servizi a richiesta si applicano, altresì, principi e norme di cui all'art. 19 del presente contratto.

10.6

Non verranno riconosciuti, sia sotto il profilo della responsabilità che dei costi, i servizi che il Gestore deciderà di svolgere autonomamente per conto dell'Ente senza che quest'ultimo li abbia preventivamente ed espressamente disposti secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

10.7

Il Comune, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, si riserva la facoltà di affidare a terzi diversi dalla A.S.M. Spa, servizi complementari o nuovi, inerenti la raccolta dei rifiuti e l'igiene ambientale.

Art. 10 – bis Campagne informative sulla raccolta differenziata

L'Ente e la Società, nella comune consapevolezza che la performance con riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani dipenda non solo dalla

capacità “imprenditoriale” di ASM SpA e dalle linee di indirizzo dell’Ente, ma anche dall’adesione dei cittadini/utenti a tale “buona pratica”, riconoscono nelle attività di formazione, comunicazione ed educazione ambientale di cui alla Scheda Tecnica 11 un ruolo fondamentale.

La Società si impegna, pertanto, a promuovere tali attività con campagne dedicate a bambini/ragazzi, soggetti, per loro stessa natura, più ricettivi alle tematiche della tutela ambientale.

Nei confronti degli adulti si ritiene invece più efficace adottare un approccio basato sulla comunicazione del rapporto costi/benefici. L’obiettivo, in altri termini, sarà quello di rendere l’utente consapevole dei vantaggi derivanti dall’effettuazione di una corretta raccolta differenziata, quali, per l’appunto, una riduzione in termini di TARI, nonché il mantenimento di un ambiente salubre e decoroso ed un “aumento di ricchezza” correlato ad un miglioramento della qualità dell’accoglienza turistica.

Art. 11 – Rapporti con l’utenza e Carta dei Servizi

11.1

Il servizio agli utenti sarà regolato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

11.2

Il Gestore aggiorna annualmente la “Carta dei servizi” con la quale assume nei confronti dell’utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La Carta dei Servizi, dovrà prevedere, in particolare: a) l’adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi; b) l’obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati; c) l’istituzione di uffici locali per le relazioni con il

pubblico; d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti ed i tempi con i quali devono essere comunicati gli esiti; e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti; f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti; g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative al servizio.

11.3

L'aggiornamento della Carta dei Servizi deve essere elaborato dal Gestore e deve essere sottoposta all'Area Servizi e Manutenzioni con congruo anticipo, al fine di consentire di valutarne il contenuto e proporre eventuali suggerimenti, prima della pubblicazione prevista all'art. 32 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato in GU n.80 del 5-4-2013).

11.4

Il Gestore si impegna a pubblicare la Carta dei Servizi sul sito web aziendale nonché a fornire una copia cartacea a richiesta dell'utenza.

11.5

Il Gestore si impegna a fornire tutte le informazioni al cittadino, ovvero a raccogliere suggerimenti, proposte e istanze da parte dell'utenza, sull'effettivo rispetto degli standard e delle condizioni qualitative dei servizi offerti, anche mediante sondaggi, questionari ed altre tecniche di rilevazione. Tali dati dovranno essere forniti, all'Area Servizi e Manutenzioni al fine di consentire la valutazione della percezione del servizio da parte dell'utenza.

11.6

La A.S.M. Spa, si impegna, pertanto a mantenere attivo un numero verde al servizio del cittadino.

Art. 12 – Assunzione degli obblighi e della responsabilità del gestore del servizio

12.1

L’Affidatario, nel presente contratto, dichiara di essere iscritta ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nonché di possedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività affidata ovvero di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni o nulla osta che dovessero rendersi necessari a seguito di modifiche alla normativa vigente in materia.

12.2

Il Gestore si impegna a dotarsi di locali, attrezzature e personale idoneo a garantire il regolare svolgimento del servizio affidato con il presente contratto.

12.3

La A.S.M. Spa espleta il servizio affidato con il presente documento, avvalendosi di beni tecnici e strumentali che la stessa detiene in proprietà e/o in uso e si obbliga, nel contempo, a mantenere funzionanti tutti gli strumenti di cui dispone nonché a sostituire, eventualmente, gli impianti e le attrezzature aziendali che durante la vigenza del presente contratto dovessero risultare tecnicamente inadeguati ovvero obsoleti e non idonei a fornire un servizio di qualità all’utenza.

12.4

Il Gestore, altresì, è tenuto a realizzare, assumendone tutti gli oneri economici ed organizzativi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle

dotazioni patrimoniali, delle strutture e degli impianti e gli interventi, ordinari e straordinari, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.

12.5

La sostituzione di impianti e attrezzature obsolete o non funzionanti sono a totale carico del soggetto Gestore che dovrà provvedere in tal senso attraverso una idonea politica di investimenti.

12.6

La dotazione tecnica del Gestore dovrà essere rispondente alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose ovvero a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti n. 1 del 30 gennaio 2003.

12.7

La A.S.M. Spa, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 9, svolge il servizio affidato attraverso l'autonoma organizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche di cui dispone, fermo restando l'obbligo di garantire lo svolgimento del servizio come riportato nelle Schede Tecniche e nella Carta dei Servizi nonché l'esecuzione degli atti d'indirizzo e di controllo analogo all'uopo deliberati dal Comune dell'Aquila.

12.8

Il Gestore si impegna a prestare fattiva collaborazione al Comune nel supporto tecnico/amministrativo per la realizzazione di eventuali progetti di igiene ambientale ovvero per l'acquisizione di eventuali finanziamenti destinati a migliorare la qualità del servizio offerto.

Art. 13 – Informazione e collaborazione

13.1

Le parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione sul territorio dei servizi affidati, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

13.2

Il Comune si impegna a fornire al Gestore tutta la collaborazione necessaria ad agevolare il migliore espletamento del servizio anche attraverso, l'adozione tempestiva di provvedimenti contingibili e urgenti nonché la cura degli adempimenti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

13.3

In particolare, il Comune si impegna a cooperare con il Gestore nella realizzazione di progetti volti ad attuare una migliore gestione del servizio e/o a reperire fondi nazionali e/o comunitari all'uopo destinati.

13.4

Il Comune consente al Gestore un agevole accesso alle proprie informazioni in merito alla popolazione, all'edilizia pubblica e privata, all'urbanistica nonché al territorio e all'ambiente di riferimento.

13.5

Il Gestore si impegna a fornire supporto al Comune negli adempimenti tecnico-amministrativi che la legge prevede in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali.

13.6

Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per l'espletamento della vigilanza sul territorio con particolare riguardo ai casi di inosservanza del

Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (abbandono rifiuti fuori cassonetto, immissione rifiuti non conformi, mancato rispetto dell'orario di esposizione dei rifiuti, ecc.) segnalando, per iscritto, al Comando di Polizia Municipale, tutti i comportamenti non conformi alle prescrizioni normative e regolamentari da parte dell'utenza.

13.7

Il Comune si impegna a comunicare al Gestore, con congruo anticipo, l'inizio di lavori di ogni natura che possano interessare i servizi, i contenitori, la viabilità ovvero tutte quelle situazioni che possano concorrere ad impossibilitare il normale svolgimento dei servizi affidati.

13.8

Il Comune comunicherà, con congruo anticipo, a A.S.M. Spa le modifiche ai regolamenti e/o disposizioni Comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.

13.9

Il Gestore è, altresì, tenuto a fornire, secondo le tempistiche all'uopo previste dal Comune tutti i dati, le informazioni, i documenti richiesti nonché a predisporre per l'Ente tutta la documentazione necessaria ai fini delle comunicazioni previste dalla normativa provinciale e regionale.

13.10

Tutte le comunicazioni, di qualsiasi natura e tipologia, inerenti il servizio affidato con il presente contratto ovvero eventuali ulteriori servizi a richiesta, dovranno essere trasmesse direttamente (se di propria competenza) o per conoscenza (se indirizzate alla proprietà) al competente Settore dell'Ente.

	Art. 14 – MUD e/od altri adempimenti	
	14.1	
	Il Gestore si impegna a predisporre annualmente, per conto del Comune dell’Aquila, il MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale entro i termini previsti.	
	14.2	
	Il Gestore trasmette all’Area Servizi e Manutenzioni dell’Ente sia il MUD - Sezione rifiuti urbani ed assimilati e raccolti in convenzione compilato per conto del Comune, che il MUD compilato dall’Azienda in qualità di produttore di rifiuti speciali.	
	14.3	
	Resta salva la responsabilità esclusivamente in capo al Gestore della veridicità dei dati in esso riportati.	
	14.4	
	Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare, nei modi e nei tempi prescritti, la compilazione telematica dell’applicativo denominato O.R.SO. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, sistema deputato dalla Regione Abruzzo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani in ambito regionale.	
	Art. 15 – Controllo dei servizi di igiene urbana e ambientale	
	15.1	
	La vigilanza sui servizi competerà al Comune che la eserciterà, per tutto il periodo di durata del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.	
	15.2	
	Il Comune può effettuare in qualunque momento sopralluoghi nelle aree in cui	
	29	

viene svolto il servizio o qualsiasi attività connessa, al fine di verificare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali.

15.3

Per motivi di sicurezza i funzionari Comunali possono accedere agli impianti solamente se accompagnati da personale del Gestore.

15.4

In occasione delle verifiche di cui sopra, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali, al fine di verificare che il servizio sia gestito dalla A.S.M. Spa nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni previste dal presente contratto, dalle normative vigenti in materia e dagli atti di indirizzo.

15.5

Il Gestore si impegna a prestare al Comune tutta la collaborazione necessaria a favorire le attività di verifica e controllo.

15.6

Il Comune si riserva la facoltà di istituire modalità dirette di controllo sul regolare svolgimento del servizio di igiene urbana e ambientale e sul rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, da parte del Gestore, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 16 – Danni verso terzi e responsabilità

Durante la vigenza del presente contratto, nell'espletamento del servizio affidato, la A.S.M. Spa sarà il solo ed unico responsabile dei danni comunque arrecati, direttamente o indirettamente, a persone, dipendenti, utenti, animali e cose e, pertanto, si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi.

Art. 17 – Imposte e tasse

17.1

Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti dalle leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sugli immobili e gli impianti afferenti i servizi affidati, su scritture private, contratti con gli utenti, fatture attive e passive, rapporti di lavoro ecc., sono a carico del Gestore come privato imprenditore e dovranno da questi essere pagati, per quanto dovuti, direttamente alle autorità competenti, manlevando il Comune da ogni pretesa che qualunque pubblica amministrazione potrà vantare nei confronti del Gestore stesso.

17.2

Le fatture che il Gestore emetterà nei confronti del Comune dovranno essere gravate da IVA secondo le aliquote previste dalle normative vigenti.

Art. 18 – Piano Finanziario degli interventi e Relazione illustrativa

18.1

La A.S.M. Spa, redige annualmente un Piano Finanziario accompagnato da una Relazione illustrativa, secondo gli obiettivi e le direttive fissate dal Comune e nei limiti dell'importo previsto dal successivo articolo del presente contratto, con il quale definisce:

- Il Piano finanziario degli Investimenti;
- Il Programma degli interventi necessari alla realizzazione del servizio e i relativi tempi di attuazione;
- Il costo dei singoli servizi contenuti entro l'importo massimo previsto dal presente contratto di servizio;
- Gli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

18.2

Il Piano Finanziario e la Relazione Illustrativa dovranno essere trasmessi al Comune entro i termini stabiliti dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente/Enti proprietario/proprietari. (art. 27 statuto rep n. 7242/4096)

18.3

Il Piano Finanziario e la Relazione illustrativa vengono approvati secondo le indicazioni fornite dai patti parasociali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 19 – Corrispettivo per l'affidamento di servizi

19.1

Per i servizi affidati e descritti in dettaglio nelle Schede Tecniche allegate ed enunciate all'Art. 4 del presente documento, il Comune corrisponderà alla società A.S.M. Spa un corrispettivo annuale pari a € 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00), inclusa IVA di legge e suddiviso per corrispettivi mensili di importo massimo pari a € 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00), inclusa IVA di legge.

19.2

Il Gestore dovrà presentare due distinte fatture, con allegati i report contenenti anche la rendicontazione delle attività svolte, di cui una relativa al Servizio di Igiene Urbana e Ambientale ed una relativa al Servizio di Smaltimento con copia delle fatture emesse dal gestore dell'impianto. La reportistica a rendicontazione del servizio è soggetta a controllo tecnico da parte dell'Area Servizi e Manutenzioni che entro 5 giorni dal ricevimento dovrà provvedere all'attestazione della correttezza del servizio espletato, servizio che si intenderà correttamente reso in assenza di tale comunicazione, fatta salva la

possibilità per l'Ente di procedere con successivi atti, per il recupero di quanto corrisposto per prestazioni che non abbiano realizzato il dovuto, esatto e preciso adempimento.

19.3

Verrà sospeso il pagamento della fattura mensile di Igiene Urbana e Ambientale priva di rendicontazione.

19.4

Le fatture bimestrali presentate dal Gestore verranno liquidate e pagate dal Comune, a mezzo di Bonifico Bancario e previo accertamento della regolarità del DURC aziendale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

19.5

Il corrispettivo si intende calcolato e rapportato ai servizi effettivamente erogati dal Gestore secondo le modalità riportate nelle Schede Tecniche e viene pattuito in relazione al servizio di igiene urbana da rendere al Comune a perfetta regola d'arte.

19.6

Per eventuali servizi aggiuntivi, di cui al precedente art. 10, il Gestore dovrà presentare apposita fattura (nella quale dovranno essere riportati gli estremi dell'atto di affidamento) con allegata rendicontazione, nei termini e modi stabiliti dall'atto di affidamento e per l'importo pattuito, che verrà pagata e liquidata dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 20 – Bilancio consolidato

La società ASM, inserita nel “Gruppo Comune dell'Aquila” ai fini della formazione del Bilancio Consolidato secondo le determinazioni e le direttive impartite dall'Ente proprietario, è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti

dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente controllante a seguito di specifica richiesta motivata

Art. 21 – Risoluzione del contratto

21.1

- Sono cause di inadempimento del contratto rilevanti ai fini della risoluzione di diritto:
- il verificarsi di una o più cause di penalizzazione previste dal presente contratto con l'applicazione della relativa penalità con una frequenza temporale tale da porre in evidente pericolo la regolare prosecuzione ed esecuzione del contratto;
- in caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, la mancata adozione da parte del Gestore di misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, la mancata fornitura di informazioni tempestive sulle motivazioni e sulla durata dei disservizi e la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente;
- nei casi di forza maggiore, in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione al Comune e la mancata adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento nel modo più adeguato del servizio;
- la mancata attivazione del servizio sostitutivo di emergenza, nel caso di sospensione dei servizi essenziali (raccolta della frazione umida, dei materiali deperibili e dei rifiuti prodotti da attività sanitarie) per la

	durata superiore alle 48 ore	
	- l'interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause	
	di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza;	
	- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Gestore con il	
	presente contratto, non sanati a seguito di diffida formale da parte del	
	Comune;	
	- gravi violazioni di disposizioni di legge, ivi incluse quelle relative alla	
	sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81 da	
	parte del Gestore nella condotta del servizio;	
	21.2	
	Nel caso in cui il Gestore sia responsabile di gravi e/o reiterate omissioni nella	
	gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi, o rifiuti di eseguire	
	ogni ragionevole ordine comunicato per iscritto dal Comune volto a ristabilire	
	la regolarità del servizio, oppure sia responsabile di gravi infrazioni alle	
	disposizioni del contratto e alle prescrizioni di cui agli atti di indirizzo	
	deliberati dall'Ente, il Comune potrà intimare per iscritto al Gestore di porre	
	rimedio all'omissione, alla negligenza, o all'infrazione lamentata, a mezzo di	
	regolare diffida, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata,	
	intimando al gestore di adempiere entro un termine perentorio, con	
	dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà	
	senz'altro risolto senza ulteriori comunicazioni.	
	21.3	
	Il suddetto termine non può essere inferiore a trenta giorni, salvo i casi in cui,	
	per le esigenze legate alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine	
	pubblico risulti necessario un termine minore.	
	35	

21.4

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e non pregiudica i diritti acquisiti.

21.5

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni disciplinate dal presente documento, fino all'inizio del nuovo esercizio.

21.6

Il Gestore dovrà conseguentemente porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del Contratto.

21.7

In caso di risoluzione il Gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

E' disposta di diritto la risoluzione del contratto:

- in caso di sopraggiunte disposizioni normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani e di affidamento in house di Servizi Pubblici Locali che prevedano una durata inferiore rispetto a quella pattuita con il presente atto;
- Piano economico finanziario degli esercizi (2019-2020 superiore agli stanziamenti di bilancio oppure entrate non sufficienti - eccessiva onerosità);

Art. 22– Recesso dal contratto da parte del Comune/decadenza

Considerato che ai sensi dell'art.204 del Dlgs n.156/2006 e ss.mm.ii. qualora istituito ed organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell'autorità d'ambito (art.201 del Dlgs n.152/2006 ss.mm.ii.) non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno di qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell'ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

22.1

Il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento del servizio prima della scadenza prevista, nei seguenti casi:

- qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio;
- qualora sopravvenga una nuova normativa comunitaria, nazionale e/o regionale sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- qualora sopravvengano nuove disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamenti in house;
- in caso di sopravvenute difficoltà indipendenti dalla volontà o responsabilità del Comune;

L'affidamento decade in ogni caso in caso di provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, come previsto nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 del 15/02/2017,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14-3-2017.

22.2

Il Comune dovrà in ogni caso comunicare al Gestore l'intenzione di avvalersi di questa clausola con un congruo preavviso da intendersi non inferiore ai 30 giorni.

22.3

In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.7, con esclusione di ogni indennizzo, risarcimento o ristoro comunque denominato

Art. 23 – Avvalimento di terzi

23.1

Il Gestore può avvalersi, laddove ricorrano motivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, di terzi operatori per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture oggetto del presente contratto.

23.2

Il terzo operatore dovrà essere selezionato con le modalità di cui al D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti).

23.3

In ogni caso, il Gestore è l'esclusivo responsabile degli obblighi previsti dai contratti all'uopo stipulati con l'affidatario selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica.

Art. 24 – Gestione dei rifiuti

24.1

La scelta degli impianti di trattamento deve essere ispirata dal principio del recupero di materia dei rifiuti conferiti.

24.2

Il costo del trasporto agli impianti è compreso nel corrispettivo del Contratto di Servizio di cui al precedente art. 19.

24.3

Il Comune è esente da ogni responsabilità derivante da danni cagionati dal Gestore a terzi durante le operazioni di trasporto agli impianti di trattamento individuati.

24.4

Il costo di trattamento dei rifiuti è ricompreso nel corrispettivo del Contratto di Servizio di cui al precedente art. 19

24.5

I rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico, raccolti in modo differenziato, dovranno essere conferiti presso piattaforme di selezione appartenenti al circuito CONAI, ai singoli Consorzi di Filiera e/o ai sistemi riconosciuti di cui all'art. 221 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate negli accordi quadro fra ANCI e CONAI e secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate tra il Gestore ed il CONAI e/o i singoli Consorzi.

24.6

Il Comune delega ed autorizza il Gestore ad assumere ogni iniziativa finalizzata all'estensione delle convenzioni con il CONAI e con i suddetti Consorzi, nonché a rinnovare le convenzioni in essere alla loro naturale scadenza. In forza di tale delega il Gestore fatturerà ed incasserà i proventi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, avendo cura di trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, una relazione sintetica sulla quantità di rifiuti di imballaggio raccolta, sulle fasce qualitative e sui corrispettivi

riconosciuti dai Sistemi Consortili per ciascuna frazione merceologica, sull'utilizzo di tali proventi nell'ambito dell'attività aziendale.

24.7

Il Comune, con il presente atto, intende cedere al Gestore i proventi della vendita dei materiali recuperabili (carta, cartone, vetro, plastica, metalli, alluminio, ferro). Il Gestore dovrà rimettere al Comune un prospetto specifico sulla quantità di rifiuti recuperati, sugli introiti derivanti dalla vendita dei materiali recuperati e sull'impiego degli stessi nelle attività aziendali. È fatto obbligo per il Gestore, investire detti proventi, nell'acquisto di materiale utile all'effettuazione della raccolta differenziata ovvero per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione.

Art. 25 – Utilizzo personale dell'Ente

L'ASM SpA potrà utilizzare personale del Comune di Montereale previa sottoscrizione di un protocollo di intesa e nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali.

Art. 26 – Modalità di reclutamento e gestione del personale

Il Gestore si obbliga ad uniformare le modalità di reclutamento e gestione del personale ai criteri imposti dalle normative in materia.

Art. 27 – Trattamento del personale

27.1

La A.S.M. Spa è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e, a tal fine, la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

27.2

Nei rapporti con gli appaltatori, la A.S.M. Spa dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.

27.3

Il Gestore si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti nonché di tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità.

27.4

Il Gestore dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, personale idoneo, qualificato ed in numero adeguato ai servizi da fornire.

27.5

La A.S.M. Spa dovrà sottoporre il personale alle cure e profilassi previste dalla normativa vigente.

27.6

Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato con idonei abiti da lavoro sui quali dovrà essere riportato il nome della società a caratteri visibili e perfettamente leggibili e fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dal CCNL. Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

27.7

Il personale del Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dal Comune dell'Aquila e deve assumere

un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.

27.8

Il Gestore dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

27.9

Il Gestore si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo.

27.10

Il Gestore è obbligato al rispetto della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

27.11

La A.S.M. Spa redige ed aggiorna il documento di valutazione dei rischi, come previsto da decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

27.12

Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dal D.Lgs 09.04.2008, n.81.

27.13

Il Gestore, è direttamente responsabile del comportamento tenuto dal proprio personale nell'espletamento del servizio e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto affinché sia garantita sempre la massima efficienza ed efficacia del servizio stesso.

	Art. 28 – Controllo analogo congiunto	
	Il Comune di Montereale, in qualità di Socio della A.S.M. Spa, esercita nei	
	confronti di quest’ultima, ai sensi dell’art. 147-quater del D. Lgs 18.08.2000,	
	n. 267, il controllo analogo congiunto, disciplinato dai patti parasociali	
	ratificati dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del	
	Art. 29 – Forme di controllo Art. 147-quater Dlgs 267/200 (ex art. 2 del	
	D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito in L. 07.11.2012, n. 213)	
	29.1	
	la Società A.S.M. spa si impegna al conseguimento degli obiettivi	
	preventivamente individuati dal Comune dell’Aquila nei decreti di nomina,	
	mediante proprie deliberazioni ed in attuazione degli atti d’indirizzo.	
	Art. 30 – Clausola compromissoria	
	30.1	
	Qualora ed in qualsiasi momento tra il Comune ed il Gestore sorgano	
	contestazioni, dispute o divergenze nell’interpretazione o esecuzione del	
	presente atto, ciascuna parte potrà, non appena ragionevolmente possibile,	
	comunicare per iscritto all’altra l’esistenza di tali contestazioni, dispute o	
	divergenze precisandone la natura e l’oggetto; le parti si incontreranno per	
	esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre	
	bonariamente la vertenza.	
	30.2	
	In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita alla competente	
	autorità del Foro di L’Aquila.	
	30.3	
	Resta inteso che il presente atto dovrà continuare ad avere esecuzione in	
	43	

pendenza di procedimento.

Art. 31 –Penali

31.1

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nelle Schede Tecniche, il Comune, con atto dell'Area Servizi e Manutenzioni procederà alla formale contestazione ed assegnazione di un termine per le relative controdeduzioni non inferiore a 10 giorni. Qualora le controdeduzioni non fossero accolte, il Comune, con atto dirigenziale del citato settore, provvederà ad applicare penali da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Per l'attività oggetto del servizio, il Comune e il Gestore assumeranno, ognuno per quanto di competenza, rispettivamente la qualifica di titolare il primo e di incaricato del trattamento dei dati personali il secondo, ai sensi delle attuali disposizioni legislative e comunitarie in materia.

Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari

33.1

Col presente contratto, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.

33.2

Il Gestore, pertanto, è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, al presente affidamento pubblico.

33.3

I pagamenti, ed in generale tutti i movimenti finanziari legati al servizio in

oggetto, verranno effettuati su conti correnti dedicati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

33.4

Il Gestore comunica ai competenti uffici del Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

33.5

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati ai competenti uffici del Comune dell'Aquila entro sette giorni dal loro verificarsi.

33.6

Le parti danno atto che costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'esecuzione di transazioni, relative al presente contratto, senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 34 – Adempimenti alla cessazione del contratto

34.1

Il Gestore, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione dello stesso, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

34.2

Al termine dell'affidamento del servizio il Gestore dovrà collaborare con il Comune o il nuovo affidatario del servizio, al trasferimento della gestione e garantirà l'esecuzione del servizio anche in caso di risoluzione dello stesso,

fino al momento in cui la gestione verrà svolta dal terzo subentrante.

34.3

Il Comune continuerà, fino al completo passaggio di consegne da parte della A.S.M. Spa a riconoscere il corrispettivo stabilito nel presente contratto.

34.4

Il Gestore è obbligato, al termine dell'affidamento, a riconsegnare le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

Art. 35 – Integrazione automatica

Il presente contratto viene autonomamente integrato da eventuali disposizioni normative o regolamentari sopravvenute, che s'impongano ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile.

Art. 36 – Domiciliazione

36.1

Per gli effetti del presente documento e per tutta la durata contrattuale, il Gestore dichiara di eleggere il proprio domicilio in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, via Dell'Industria, snc – 67100 e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

36.2

Resta inteso, pertanto, che ogni corrispondenza, comunicazione, intimazione, notificazione, istanza, assegnazione di termini che il Comune dovrà trasmettere al Gestore sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.

Art. 37 – Spese contrattuali

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26.04.1986, n.131; inoltre, non è soggetta ai diritti di

segreteria ex Legge 604/1962 e successive modifiche, in quanto atto non contemplato nei casi elencati nella tabella D allegata a tale legge, poiché riferito a servizi pubblici locali.

Art. 38 – Cauzioni

In conformità a quanto disposto dall'art. 54, comma 8 del Regolamento Generale della Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esonera la A.S.M. Spa, per tutta la durata del contratto, dal prestare cauzioni, trattandosi di una società in house a totale partecipazione pubblica, di notoria solidità.

Art. 39 – Disposizioni in materia di revisione dei Contratti di Servizio

39.1

Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni in L. 30.10.2013, n. 125, il Comune, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, può provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, del presente contratto di servizio con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della Pubblica Amministrazione.

Art. 40 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le Schede Tecniche come elencate nel precedente art. 4.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto e steso il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. Fogli bollati con marche da € 16,00, e letto

	alle parti comparse che, riconosciutolo conforme alle loro volontà, viene meco	
	firmato da tutti gli intervenuti.	
	L'Aquila li	
	Il Segretario Comunale rogante: _____	
	Il Comune di Montereale (Il Dirigente responsabile): _____	
	La A.S.M. Spa (L'Amministratore Unico): _____	
	Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, si approvano specificamente le	
	seguenti clausole contrattuali: Art. 4 – Oggetto del contratto; Art. 7 – Regime	
	giuridico prescelto per la gestione del servizio; Art. 8 – Obbligo di servizio	
	pubblico; Art. 10 – Servizi a richiesta; 11 – Rapporti con l'utenza e Carta dei	
	Servizi; Art. 12– Assunzione degli obblighi e della responsabilità del gestore	
	del servizio; Art. 15 – Controllo dei servizi di igiene urbana e ambientale; Art.	
	16 – Danni verso terzi e responsabilità; Art. 17 – Imposte e tasse; Art. 19 –	
	Corrispettivo per l'affidamento di servizi; Art. 21 – Risoluzione del contratto;	
	Art. 22 – Recesso dal contratto da parte del Comune/decadenza; art. 30 -	
	clausola compromissoria; art. 31 – penali; Art. 37 – Spese contrattuali e Art.	
	38 – Cauzioni .	
	Il Comune di Montereale (Il Dirigente responsabile): _____	

La A.S.M. Spa (L'Amministratore Unico): _____